

STATUTO
CIRCOLO IPPICO XXXXXXXX
SOCIETÀ SPORTIVO DILETTANTISTICA
A RESPONSABILITÀ LIMITATA

TITOLO PRIMO
DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO – DURATA

Articolo 1) Costituzione e denominazione

In conformità all'art. 90 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e *s.m.i.* nonché ai sensi del Titolo II Capo III del D.P.R., 22 dicembre 1986 n° 917 (di seguito anche solo T.U.I.R.), è costituita una società sportiva a responsabilità limitata senza scopo di lucro denominata "XXXXXXX"

Articolo 2) Sede

La Società ha sede legale nel Comune di XXXXXXXX.

L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire ovunque e di sopprimere unità locali operative o uffici amministrativi ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato. Spetta invece ai soci decidere, secondo le modalità previste nel presente Statuto, sul trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopraindicato.

Articolo 3) Oggetto

La Società non persegue lo scopo di lucro e in nessun caso i proventi delle attività, gli avanzi di gestione nonché i fondi di riserve o capitale, possono essere distribuiti fra i soci, anche in forme indirette o differite.

A norma dell'art. 4, comma II, dello Statuto della Federazione Italiana Sport Equestri (di seguito anche solo F.I.S.E.), la Società si impegna a reinvestire per le finalità societarie gli eventuali utili prodotti.

La Società ha per oggetto principale l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica. In particolare, la formazione e la preparazione all'attività specifica degli sport equestri, la promozione e l'organizzazione di gare, eventi, tornei ed ogni altra attività amatoriale ed agonistica in genere ad esse collegate, l'incremento, la valorizzazione, la selezione e produzione del cavallo sportivo in Italia e la promozione ed organizzazione della formazione di cavalieri e tecnici.

La Società, per l'attuazione dell'oggetto sociale, potrà compiere operazioni di qualsiasi natura, mobiliari ed immobiliari, purché funzionalmente connesse alla realizzazione del predetto scopo sociale. In tal senso, potrà altresì procedere all'assunzione di quote di partecipazione in altre società aventi oggetto analogo, affine o complementare, nonché al rilascio di avalli, fidejussioni ed altre garanzie in genere, anche reali, per terzi ed in favore di terzi; il tutto, purché non nei confronti del pubblico e purché tali attività vengano svolte in maniera funzionale a quelle che costituiscono l'oggetto sociale.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale e per la realizzazione delle finalità societarie di cui al presente articolo, la Società potrà inoltre:

- a) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;
- b) realizzare la vendita di articoli sportivi, abbigliamento sportivo in generale e relativi accessori;
- c) ai sensi dell'art. 148, comma 3, T.U.I.R., svolgere attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto facciano parte della medesima organizzazione locale o nazionale della Società, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
- c) promuovere e gestire, direttamente o a mezzo concessione o ricezione di affitto, anche ad associazioni e società sportive, attività sportive, motorie, ricreative, di tempo libero, l'organizzazione di *stage*, *meeting*, conferenze ed eventi;
- d) gestire direttamente o, anche per mezzo di apposite convenzioni e concessioni, per i soci e per i frequentatori, le aree attrezzate:
 - o per attività fisioterapiche e riabilitative, complementari alle attività sportive e sociali che saranno realizzate;
 - o per attività di somministrazione di bevande, alimenti e ristoro;
 - o ulteriori attività complementari alle precedenti anche di tipo socio-culturale. Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione in albi professionali ed ogni altra attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dall'articolo 113 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, nonché le attività previste dal D.L. 415/96.

La Società potrà aderire alla Federazione Italiana Sport Equestri nonché ad altre Federazioni sportive ed Enti di promozione per lo svolgimento di altre attività analoghe e/complementari a quelle descritte che potranno essere intraprese nel tempo.

La Società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, delle Federazioni nazionali ed internazionali di appartenenza.

La Società, si impegna, altresì, ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che i competenti Organi sportivi dovessero adottare a carico della medesima nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le controversie di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

La Società, con l'affiliazione alla F.I.S.E., si impegna a garantire ai tesserati della Federazione quanto loro necessario per l'esercizio dello sport equestre, con le stesse modalità previste per i propri Soci.

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto F.I.S.E, con cadenza annuale, o comunque coerentemente con le norme federali vigenti, sono convocate le assemblee degli atleti/e tesserati maggiorenni (nonché, ove vi siano le condizioni dei tecnici), per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica,

del rappresentante dei cavalieri, del rappresentante dei cavalieri proprietari dei cavalli e del rappresentante dei tecnici.

I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. I verbali delle suddette riunioni sono custoditi dalla Società che ne cura la trasmissione alla F.I.S.E., per il costante aggiornamento degli atti federali.

I cavalieri proprietari dei cavalli potranno partecipare a tutte le attività sociali, comprese quelle relative alla formazione e promozione dello sport equestre.

In particolare, la Società, i soci e i partecipanti:

1. riconoscono la giurisdizione sportiva e disciplinare della F.I.S.E. o di altro Ente di promozione sportiva d'appartenenza;
2. si impegnano a pagare le quote di affiliazione e le quote associative stabilite della F.I.S.E. o da altro Ente di promozione sportiva d'appartenenza.

Articolo 4) Durata

Il termine di durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, o anticipatamente sciolta, a seguito di deliberazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze richieste per la modifica delle norme statutarie.

TITOLO SECONDO

CAPITALE

Articolo 5.1) Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000 (diecimila/00) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della Società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

In applicazione del principio di democraticità di cui alla legge n. 289 del 27 dicembre 2002, art. 90 comma XVIII e *s.m.i.*, non potranno essere attribuiti diritti specifici a singoli soci.

Salvo che nell'ipotesi di cui all'art. 2482 del Codice Civile, ove sia disposto un aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, questo potrà essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, ed in tal caso spetterà ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 del Codice Civile.

In deroga a quanto previsto all'art. 2482 *bis*, II comma, del Codice Civile, in caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'Organo amministrativo sulla situazione patrimoniale.

In considerazione dell'assenza di fini lucro di ed in conformità a quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2002 n. 289 e *s.m.i.*, il capitale sociale può essere aumentato solo mediante nuovi conferimenti; è escluso l'aumento gratuito mediante passaggio di riserve a capitale.

Articolo 5.2) Trasferimento delle quote

Ai sensi dell'art. 148 comma VIII lett. f. del T.U.I.R., le quote sono nominative e sono trasferibili solo per successione a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Articolo 6) Finanziamento dei soci

I soci possono eseguire, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, versamenti in conto capitale, ovvero finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi.

I finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione il regime di postergazione previsto dall'art. 2467 del Codice Civile.

Articolo 7) Recesso dei soci

Il socio può recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge.

Il socio che intenda recedere dalla Società deve darne preventiva comunicazione all'Organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese della decisione che legittima il recesso, o se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, la Società revoca la delibera legittimante il recesso ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

I Soci che recedono hanno diritto ad ottenere il rimborso della propria partecipazione in misura comunque non superiore al valore nominale della partecipazione stessa o, se inferiore, alla quota proporzionale del patrimonio netto alla data del recesso.

TITOLO TERZO

DECISIONI DEI SOCI- ASSEMBLEA

Articolo 8.1) Decisioni dei soci: competenze

I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge o dal presente Statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la scelta tra Amministratore Unico e Consiglio di Amministrazione, la determinazione del numero dei componenti di quest'ultimo, la nomina e la revoca degli amministratori, la determinazione dell'eventuale compenso;
- c) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- d) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- e) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- f) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Articolo 8.2) Forma delle decisioni

Nei casi in cui è imposto dalla legge e comunque quando lo richiedano uno o più amministratori od un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare.

In tutte le altre ipotesi le decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

Articolo 8.3) Decisione assunta mediante consenso espresso per iscritto

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, si applica il III comma dell'art. 2479 Codice Civile.

L'Organo amministrativo predisponde l'ordine del giorno deliberativo e lo trasmette a tutti i soci unitamente al modello predisposto per l'espressione del voto.

Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso sottoscrivendo il relativo documento e trasmettendolo alla Società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

In caso di mancata espressione del consenso entro dieci giorni dalla ricezione dei documenti, il consenso si intende negato dal socio che non lo ha espresso per iscritto.

Il momento in cui si considera assunta la decisione dei soci coincide con il giorno in cui perviene alla Società il consenso del socio occorrente per il raggiungimento del *quorum* deliberativo per l'assunzione della decisione.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così assunta deve essere comunicata, entro 15 (quindici) giorni dalla data di adozione della decisione, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, a tutti i soci, ai componenti dell'Organo amministrativo e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'Organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci unitamente a:

- a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi adottata;
- b) l'indicazione delle generalità degli aventi diritto al voto;
- c) le generalità dei soci che hanno espresso il consenso.

I documenti pervenuti alla Società e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati unitamente al libro delle decisioni dei soci.

Articolo 8.4) Convocazione dell'Assemblea

Ove si adotti il metodo della deliberazione assembleare, l'Assemblea dei soci è convocata, nei casi e nei termini di legge, dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione se nominato o da uno degli Amministratori Delegati (e, in caso di impedimento di questi, da un consigliere), presso la sede sociale od altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea con lettera raccomandata spedita ai soci e agli amministratori con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza ai sensi dell'art. 2479 *bis*, I comma del Codice Civile.

È onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio ovvero dei propri recapiti.

Nell'avviso di convocazione può già essere fissata il giorno per una seconda convocazione, che varrà nel caso di mancata costituzione dell'Assemblea in prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 8.5) Rappresentanza

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea secondo quanto previsto dal articolo.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e può essere attribuita anche a non soci e la relativa documentazione deve essere conservata presso la sede sociale.

La rappresentanza non può comunque essere conferita ai membri degli Organi amministrativi o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate od ai membri degli organi amministrativi o ai dipendenti di queste.

La delega non può essere rilasciata in bianco ed il rappresentato può farsi sostituire solo dal soggetto indicato nella delega.

Articolo 8.6) Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione se nominato o, in caso di sua assenza, da chi ne fa le veci ovvero da altra persona all'uopo designata dal Consiglio o, in mancanza, eletta dall'Assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni.

L'Assemblea nomina un Segretario che può essere anche non socio.

Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, questi designa un notaio che redige il verbale dell'assemblea; in tali casi non occorre la nomina di un Segretario.

In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge.

Articolo 8.7) Assemblea tenuta con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della Società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci.

In particolare, per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) siano indicati nell'avviso di convocazione, ove non si tratti di Assemblea totalitaria, i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con i luoghi distaccati, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva.

Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con i luoghi distaccati, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

Articolo 8.8) Quorum costitutivi

Nei casi in cui le deliberazioni vengano assunte in forma assembleare, l'Assemblea risulta regolarmente costituita secondo le maggioranze previste dal Codice Civile.

Articolo 8.9) Quorum deliberativi

Sia quando si adotti il metodo assembleare, sia quando si adotti il metodo del consenso espresso per iscritto, le decisioni si intendono approvate con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 2479 *bis*, comma V, del Codice Civile, la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Nel caso di delibera assunta con il metodo assembleare, i *quorum* deliberativi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione.

TITOLO QUARTO

AMMINISTRAZIONE

Articolo 9.1) Struttura dell'Organo Amministrativo

La Società può essere amministrata alternativamente:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri i cui componenti operano con metodo collegiale.

L'amministrazione può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

All'atto della nomina viene altresì stabilita la durata in carica degli Amministratori, la quale può anche essere indeterminata.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. Inoltre i soci possono assegnare loro un compenso.

L'eventuale revoca dell'Amministratore Unico o dell'intero Consiglio, ovvero anche solo di parte dello stesso, può essere deliberata anche in assenza di giusta causa. In caso di revoca nulla è dovuto all'Amministratore Unico o al componente dell'Organo Amministrativo revocato a titolo di risarcimento del danno eventualmente derivato dalla mancanza della giusta causa di revoca intendendosi l'assunzione dell'incarico nella presente Società come accettazione di questa clausola e, pertanto, come rinuncia al risarcimento del danno.

L'Organo amministrativo destinatario di provvedimenti disciplinari da parte degli organi della Federazione sportiva nazionale o Enti di promozione ai quali la Società dovesse aderire, dovrà astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi ad oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli organi sportivi federali.

Non possono essere nominati amministratori coloro i quali ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Articolo 9.2) Consiglio di Amministrazione

Ove la struttura dell'Organo amministrativo sia quella del Consiglio di Amministrazione, allorquando non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione all'atto della nomina degli amministratori, il Consiglio elegge il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente. Ove il Consiglio lo ritenga opportuno potrà delegare in tutto o in parte le proprie competenze, nell'ambito di quelle delegabili, ad uno o più Amministratori Delegati indicando analiticamente il contenuto e le modalità della delega nonché l'eventuale compenso ai sensi dell'art. 2389, comma III, Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato presso la sede sociale od altrove, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della Società, a cura del Presidente, del Vice Presidente o di un Amministratore Delegato, ed ogni volta che uno degli Amministratori ne faccia richiesta per iscritto.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova che il ricevimento è avvenuto almeno cinque giorni prima della riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno otto ore prima della riunione.

Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dall'amministratore designato dagli intervenuti o, in mancanza di designazione, dall'amministratore più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario per la redazione del verbale, scelto anche fra non soci, per ogni singola riunione, ovvero un periodo da determinarsi di volta in volta.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 9.3) Decisioni del Consiglio di Amministrazione adottate sulla base di consenso espresso per iscritto

Qualora lo preveda il Presidente e nessuno degli amministratori si opponga, le singole decisioni possono essere adottate sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso, il Presidente predisporre l'ordine del giorno deliberativo e lo trasmette a tutti gli Amministratori, unitamente al modello predisposto per l'espressione del voto.

Questi ultimi potranno prestare il proprio consenso sottoscrivendo il documento e trasmettendolo alla Società con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

In caso di mancata espressione del consenso entro dieci giorni dalla ricezione dei documenti, il consenso si intende negato dall'amministratore che non lo ha espresso per iscritto.

Il momento in cui si considera assunta la decisione degli amministratori coincide con il giorno in cui perviene alla Società il consenso, validamente espresso, dell'amministratore occorrente per il raggiungimento del *quorum* richiesto dal presente statuto per l'assunzione della decisione; quanto sopra sempre che fino a tale momento nessun componente del Consiglio si sia opposto alla adozione della decisione sulla base di consenso espresso per iscritto, nel qual caso l'*iter* del consenso espresso per iscritto deve essere interrotto ed il Presidente provvede a convocare senza indugio la riunione del Consiglio di Amministrazione. I consensi eventualmente già espressi non vincolano gli amministratori nella espressione del voto nella riunione collegiale.

Se si raggiungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza richiesta per l'approvazione della decisione, la decisione così formata deve essere comunicata a tutti i componenti dell'Organo amministrativo e trascritta tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori unitamente a:

- a) l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi formata;
- b) l'indicazione delle generalità degli amministratori aventi diritto al voto;
- c) le generalità degli amministratori che hanno sottoscritto l'ordine del giorno deliberativo.

I documenti pervenuti alla Società e recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati unitamente al libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 9.4) Adunanze mediante mezzi di telecomunicazione

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il Segretario della adunanza.

Articolo 9.5) Poteri di amministrazione

L'Amministratore Unico, e nel caso di sua nomina il Consiglio di Amministrazione, sono investiti dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e hanno quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritengono opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo tassativo alla decisione dei soci

Articolo 9.6) Rappresentanza della società

La rappresentanza legale della Società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO QUINTO **ESERCIZI SOCIALI E UTILI**

Articolo 10) Esercizi sociali

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Anche ai sensi dell'art. 148 del T.U.I.R., l'Organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio di esercizio e lo presenta ai soci per l'approvazione in tempo utile perché l'approvazione possa avvenire entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o ricorrano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società il bilancio può essere presentato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 11) Ripartizione degli utili

Gli utili netti di esercizio, destinati il 5% (cinque per cento) di essi alla riserva legale fino a che questa non raggiunga l'importo di legge, devono obbligatoriamente essere reinvestiti per finalità conformi all'oggetto sociale.

TITOLO SESTO

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12) Liquidazione della Società

La liquidazione della Società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L'Assemblea, con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto:

- a) nomina uno o più liquidatori;
- b) fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- c) stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) determina i poteri in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o di blocchi di essi;
- e) delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;
- f) fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.

L'Assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la modificazione dello Statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

Ai sensi dell'art. 148, comma 8, lett. b) del T.U.I.R., la Società si impegna a devolvere il residuo attivo che dovesse risultare dopo il rimborso ai soci del capitale (da intendersi al suo valore nominale), ad altra associazione con finalità analoghe o di pubblica utilità.

Articolo 13) Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra i soci, ovvero tra i soci e la Società, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori, ovvero nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono devolute ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati dal Presidente della Commissione Federale di Garanzia della Federazione Italiana Sport Equestri.

Il procedimento arbitrale sarà regolato ai sensi del Titolo V del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, artt. 34 e ss.

Articolo 14) Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge in materia.